

SERVIZI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune – come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare, dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario dell'infrastruttura stradale – deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute pubblica nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi cos' come disposto dall'art. 211;

Premesso che il Comune ha altresì l'obbligo di garantire che gli interventi di bonifica ambientale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D.lgs. 3.4.2006, n. 152, Testo Unico in materia di “tutela ambientale”;

Ritenuto, pertanto, che sia nell'interesse del Comune individuare e risolvere le problematiche relative a:

- a. gestione complessiva dei sinistri stradali, della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente, al fine di individuare la soluzione più efficiente, efficace e conveniente in relazione alle specifiche responsabilità attribuite dalla Legge all'Amministrazione territoriale proprietaria o incaricata della gestione e manutenzione (artt. 14, 15 e 211 del Codice della Strada), in particolare, il ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell'area, tramite aspirazione dei liquidi inquinanti “sversati” (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.) recupero dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
- b. recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro;
- c. trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio; situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della Legge 334/1999 (L. Seveso);

Visto l'accordo quadro stipulato fra ANCI e Sicurezza e Ambiente S.p.A. nel quale ANCI si impegna a favorire il processo di adesione al presente accordo delle amministrazioni comunali e ciò anche in relazione al fatto che la ditta sopraccitata è l'unica società presente sul mercato ad offrire un servizio dalle caratteristiche sopra descritte;

Considerato, inoltre, che “Sicurezza e Ambiente S.p.a., ha già operato, in forza alla delibera G.C. n. 72 del 04.04.2009 e n. 35 del 13.04.2011, nel territorio comunale con interventi svolti a regola d'arte e con piena soddisfazione di questo ente;

Ritenuto, pertanto di aderire all'accordo quadro stipulando apposita bozza di convenzione allegata Sicurezza e Ambiente S.p.a., con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 – 00133 Roma Codice fiscale e Partita IVA n.- 09164201007 iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398;

Vista la bozza di convenzione allegata;

Peso Atto che tale servizio verrà svolto senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale e che le clausole principali sono:

1. durata anni quattro;
2. nessun onere a carico dell'Amministrazione Comunale;
3. tempi di intervento estremamente ridotti;

Ritenuto opportuno aderire inoltre, per ragioni di economicità non essendoci oneri economici di nessun tipo per l'amministrazione, ai seguenti atti aggiuntivi alla convenzione:

L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

1. atto aggiuntivo per l'esecuzione degli interventi di bonifica a seguito di "incidenti rilevanti";
2. atto aggiuntivo per il ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali;

Ritenuto di dover formulare un atto di indirizzo puntuale, stante l'assenza alla data odierna del piano degli obiettivi;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Preso Atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole

– il Responsabile del Settore Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo;
- 2) di affidare le incombenze sopra descritte, a seguito della sottoscrizione di un'apposita "Convenzione" e degli atti aggiuntivi sopra menzionati, alla Società Sicurezza e Ambiente S.p.a. di Roma, Largo F. Mengaroni n. 25, azienda specializzata nell'esecuzione di:
 - a. ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell'area, tramite aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
 - b. recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro;
 - c. trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio; situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della Legge 334/1999;
- 3) di approvare per i motivi citati in premessa la bozza di convenzione che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, nell'interesse del Comune, immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.